

**COMUNE DI FONTANIGORDA
PROVINCIA DI GENOVA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Data: 24/07/2015	Oggetto: Determinazione aliquote TASI – anno 2015
---	--

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 16:00, in Fontanigorda, nella Residenza Comunale, nella consueta sala, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in prima convocazione, regolarmente convocato, nel rispetto delle formalità di legge. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
ASQUASCIATI Margherita	X	
CANESSA Roberto	X	
FRANCESCHI Bruno	X	
BOCCIARDO Marina		X
ROSSI Laura	X	
RIVANERA Giuseppe Santino	X	
ZATTINI Roberto		X
FERRETTI Stefano Valter	X	
TORELLO Simone		X
BIANCHINI Paolo Emanuele		X
BERTOCCHI Federico		X
TOTALE	6	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Michele Sirito. Il Sindaco, Arch. Margherita Asquasciati, assunta la presidenza e constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la discussione e pone in votazione la pratica in esame, iscritta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dalla Legge 68/2014, afferma che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 676 e 677 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per il 2015, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;

RILEVATA la disciplina introdotta dalla Legge 68/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria" – componente TASI, approvato con atto Consiglio Comunale n. 24 del 06/09/2014;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 della Legge 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

CONSIDERATO che:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2015, era stato inizialmente differito al 31 marzo 2015, con Decreto Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014;
- il suddetto termine è stato poi differito dal 31 marzo al 31 maggio con Decreto Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 67 del 21/3/2015;
- con D.M. 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, il termine è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 14/05/2014, nella quale si stabiliva di determinare l'aliquota TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale nella misura dello "0" (zero) per mille e per quanto riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale si stabiliva di deliberare successivamente l'eventuale aliquota;

VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale, si rende necessario stabilire le aliquote TASI con la possibilità di azzerare completamente il tributo;

STABILITO sia per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sia per quelli diversi dall'abitazione principale di determinare per l'anno 2014 l'aliquota TASI nella misura dello "0" (zero) per mille, non applicandola;

VISTO che questa deliberazione deve essere inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 c. 3 del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: 6

VOTANTI: 6

FAVOREVOLI: 6

CONTRARI: =

ASTENUTI: =

DELIBERA

1) di determinare, per l'anno 2015, nel seguente modo l'aliquota TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale:

aliquota "0" (zero) per mille

2) di determinare, per l'anno 2015, nel seguente modo l'aliquota TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale:

aliquota "0" (zero) per mille

3) di dare atto, considerando che non viene applicata la TASI per il 2015, che non è necessario predisporre il prospetto relativo ai costi dei servizi indivisibili, finanziati con il suddetto tributo;

4) di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, perché sia inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 c. 3 del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e s.m.i.;

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. 267/2000;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 Tuel;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Avv. Margherita Asquasciati

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Sirito